

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 novembre 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano.

(GU n.262 del 8-11-1993 - Suppl. Ordinario n. 100)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

VISTO L'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349, CHE ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA COMPETENZA AD INDIVIDUARE le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

VISTA LA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CONCERNENTE LA DISCIPLINA QUADRO DELLE AREE PROTETTE, ED IN PARTICOLARE L'ART. 1 CHE DEFINISCE le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;

VISTO L'ART. 34, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO;

VISTO L'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA POTESTA' DI INDIVIDUARE LA perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

VISTO IL PROPRIO PRECEDENTE DECRETO IN DATA 4 DICEMBRE 1992, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano;

VISTE LE NOTE DEL 30 DICEMBRE 1992, CON LE QUALI E' STATO RICHIESTO ALLA REGIONE PUGLIA, ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E AGLI enti locali interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;

VISTA LA PROPRIA ORDINANZA IN DATA 22 APRILE 1993 PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 103 DEL 5 MAGGIO 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano;

CONSIDERATO CHE NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 394/1991 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, e' stato istituito, presso la prefettura di Foggia, un "tavolo tecnico" comprendente rappresentanti della regione Puglia, della provincia di Foggia, della comunita' montana del Gargano, dei comuni interessati e del Ministero dell'ambiente;

CONSIDERATO CHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL PREDETTO "TAVOLO TECNICO" SONO STATE AVANZATE ANCHE RICHIESTE DI MODIFICA DELLA perimetrazione provvisoria e della zonazione interna del Parco nazionale del Gargano;

RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE LE RICHIESTE DI ESCLUSIONE DALLA PERIMETRAZIONE UNICAMENTE PER LE AREE RICADENTI NEI COMUNI DI Cerignola, Margherita di Savoia, Trinitapoli e Zapponeta, situate a sud del promontorio del Gargano, per le aree ricadenti nel comune di Manfredonia interessate da forte antropizzazione e da intensa

attività produttiva e per alcune aree marginali nel comune di Sannicandro Garganico;

RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE AREE, ATTUALMENTE INTERNE AL PARCO, DA DESTINARE AD AREE contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991;

RITENUTO DI NON POTER ACCOGLIERE L'ESCLUSIONE DAL PARCO DI AREE COSTIERE DI RILEVANTE IMPORTANZA PAESAGGISTICA O NATURALISTICA NON inserite nelle zone destinate ad aree contigue;

VISTI GLI ELABORATI PRODOTTI DAL SUDETTO TAVOLO TECNICO ED IN PARTICOLARE IL VERBALE DEL 23 LUGLIO 1993 E L'ALLEGATA CARTOGRAFIA;

RITENUTO IN PARTICOLARE DI DOVER RINVIARE ALLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PERIMETRAZIONE DEFINITIVA L'EVENTUALE ESCLUSIONE DI AREE attualmente incluse nel parco o l'eventuale inclusione di aree attualmente escluse dal perimetro del parco, sulla base di specifica deliberazione del consiglio regionale;

RITENUTO CHE LE OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI LOCALI IN MERITO ALLE MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA SIANO STATE SOSTANZIALMENTE recepite dall'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1993 e che le misure di salvaguardia di cui al presente decreto sono analoghe alle predette ed inoltre accolgono ulteriori osservazioni della regione Puglia e degli enti locali;

RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, DI DOVER PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DEL Gargano ed alla contestuale emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

DECRETA:

ART. 1.

IL TERRITORIO COMPRESO NEI CONFINI DI CUI ALLA PLANIMETRIA RIPORTATA NELL'ALLEGATO "A", CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL presente decreto, e' individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Presso il Ministero dell'ambiente e' depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1:25.000.

ART. 2.

NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1, SONO ASSICURATE:

A) LA CONSERVAZIONE DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI, DI ASSOCIAZIONI VEGETALI O FORESTALI, DI SINGOLARITA' GEOLOGICHE, DI formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

B) L'APPLICAZIONE DI METODI DI GESTIONE E DI RESTAURO AMBIENTALE IDONEI A REALIZZARE UN'INTEGRAZIONE TRA UOMO ED AMBIENTE naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

C) LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE, DI FORMAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA, ANCHE INTERDISCIPLINARE, NONCHE' DI ATTIVITA' ricreative compatibili;

D) LA DIFESA E LA RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI.

ART. 3.

L'AREA DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO, COSI' COME DELIMITATA NEL PRESENTE DECRETO E' SUDDIVISA, COSI' COME RIPORTATO NELLA CARTOGRAFIA allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

ZONA 1, DI RILEVANTE INTERESSE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE CON LIMITATO O INESISTENTE GRADO DI ANTROPIZZAZIONE;

ZONA 2, DI VALORE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE CON MAGGIOR GRADO DI ANTROPIZZAZIONE, OVVERO FINALIZZATE ALLA costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6

dicembre 1991, n. 394. Nell'ambito delle aree ricadenti nelle zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al presente decreto, la regione Puglia potra' procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente provvedera' alla riperimetrazione del Parco nazionale del Gargano, escludendo le suddette aree contigue dal perimetro del parco.

ART. 4.

DIVIETI GENERALI

SONO VIETATE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO, COSI' COME DELIMITATO NEL PRESENTE DECRETO, LE SEGUENTI attivita':

A) LA CATTURA, L'UCCISIONE, IL DANNEGGIAMENTO ED IL DISTURBO DELLA FAUNA SELVATICA, AD ECCEZIONE DI QUANTO ESEGUITO PER FINI DI ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera c) dell'art. 5;

B) LA RACCOLTA ED IL DANNEGGIAMENTO DELLA FLORA SPONTANEA, AD ECCEZIONE DI QUANTO ESEGUITO PER FINI DI RICERCA E DI STUDIO PREVIA autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

C) L'INTRODUZIONE IN AMBIENTE NATURALE DI SPECIE, E POPOLAZIONI ESTRANEE ALLA FLORA ED ALLA FAUNA AUTOCTONE;

D) IL PRELIEVO DI MATERIALI DI RILEVANTE INTERESSE GEOLOGICO E PALEONTOLOGICO, AD ECCEZIONE DI QUELLO ESEGUITO PER FINI DI RICERCA E di studio, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

E) L'APERTURA IN NUOVI SITI DI CAVE, MINIERE E DISCARICHE, ESCLUSE LE DISCARICHE PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI ED INERTI;

F) L'INTRODUZIONE DA PARTE DI PRIVATI, DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA, SE NON AUTORIZZATA;

G) IL CAMPEGGIO AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A TALE SCOPO ED APPPOSITAMENTE ATTREZZATE; E' CONSENTITO IL CAMPEGGIO TEMPORANEO appositamente autorizzato ai sensi della normativa vigente;

H) IL SORVOLO NON AUTORIZZATO DALLE COMPETENTI AUTORITA' SECONDO QUANTO ESPRESSAMENTE REGOLAMENTATO DALLE LEGGI SULLA disciplina del volo;

I) IL TRANSITO DEI MEZZI MOTORIZZATI FUORI DALLE STRADE STATALI, PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI GRAVATE DAI SERVIZI DI pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali;

L) LA COSTRUZIONE NELLE ZONE AGRICOLE DI QUALSIASI TIPO DI RECINZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLE NECESSARIE ALLA SICUREZZA DELLE abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

ART. 5.

DIVIETI IN ZONA 1

NELLE AREE DI ZONA 1, DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE DECRETO, VIGONO I SEGUENTI ULTERIORI DIVIETI:

A) LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE CON VEICOLI A MOTORE;

B) LA CIRCOLAZIONE DEI NATANTI A MOTORE LUNGO LE ASTE FLUVIALI, FATTA ECCEZIONE PER LE EVENTUALI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, E DI soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

C) LA PESCA SPORTIVA;

D) LA REALIZZAZIONE DI OPERE CHE COMPORTINO LA MODIFICAZIONE DEL REGIME DELLE ACQUE, FATTE SALVE LE OPERE NECESSARIE ALLA sicurezza delle popolazioni;

E) L'APERTURA DI NUOVE DISCARICHE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED INERTI;

F) L'APPOSIZIONE DI CARTELLI E MANUFATTI PUBBLICITARI DI QUALUNQUE NATURA E SCOPO, CON ESCLUSIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE

di cui alla normativa vigente;

G) LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DI MOBILITA': FERROVIE, FILOVIE, IMPIANTI A FUNE, AVIOSUPERFICI, NUOVI TRACCIATI STRADALI AD eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), e le modifiche di quelli esistenti.

ART. 6.

REGIME AUTORIZZATIVO GENERALE

1. SU TUTTO IL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO, RICADENTE NELLE ZONE 2, COSI' COME PERIMETRATO NEL PRESENTE DECRETO, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonche' dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei piani di assetto territoriale della regione Puglia.

2. SONO SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE:

GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI NON DEFINITIVAMENTE APPROVATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO;

LE EVENTUALI VARIANTI, TOTALI O PARZIALI, AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI VIGENTI NON DEFINITIVAMENTE APPROVATE ALLA DATA di entrata in vigore del presente decreto;

I PIANI ATTUATIVI RELATIVI ALLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "C", "D", E "F", O AD ESSE ASSIMILABILI, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO VENGONO AUTORIZZATE DALL'AUTORITA' competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 7 e dalla lettera e), comma 1, dell'art. 8.

ART. 7.

REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONA 1

1. SALVO QUANTO DISPOSTO DAI PRECEDENTI ARTICOLI 4 E 5, SONO SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE I SEGUENTI interventi di rilevante trasformazione del territorio:

A) OPERE DI MOBILITA' CHE NON RIENTRINO TRA QUELLE INDICATE ALLA LETTERA G), COMMA 1, ART. 5, E IN PARTICOLARE TRACCIATI STRADALI di carattere interpodereale, nonche' quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

B) OPERE FLUVIALI, COMPRESSE LE OPERE CHE COMPORTINO MODIFICAZIONE DEL REGIME DELLE ACQUE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE popolazioni;

C) OPERE TECNOLOGICHE: ELETTRODOTTI CON ESCLUSIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALL'ELETTRIFICAZIONE RURALE, GASDOTTI CON ESCLUSIONE DELLE reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

D) OPERE DI TRASFORMAZIONE E BONIFICA AGRARIA;

E) PIANI FORESTALI, NONCHE' L'APERTURA DI NUOVE PISTE FORESTALI E TAGLI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI TRATTATI A FUSTAIA;

F) REALIZZAZIONE DI BACINI IDRICI E CENTRALINE IDROELETTRICHE;

G) OGNI ATTIVITA' CHE RICHIEDA L'USO DI ESPLOSIVI;

H) IMPIANTI DI ACQUACOLTURA;

I) LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI, ED IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER QUELLI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE ZONE territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

INTERVENTI GIA' AUTORIZZATI E REGOLARMENTE INIZIATI ALLA DATA DI EMANAZIONE DEL PRESENTE DECRETO;

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI RESTAURO CONSERVATIVO E DI RISANAMENTO IGIENICO-EDILIZIO, COSI' COME

definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE;

L) ALTERAZIONI TIPOLOGICHE DEI MANUFATTI E QUALSIASI INTERVENTO DI MODIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI.

2. PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, CHE SIANO IN CORSO D'OPERA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PROVVEDERA' AD ORDINARE, IN VIA cautelativa, la sospensione dei lavori.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE SONO RITENUTE VALIDE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ORDINANZA ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

ART. 8.

REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONA 2

1. SALVO QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ART. 4, SONO SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE I SEGUENTI INTERVENTI DI rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

A) OPERE DI MOBILITA', E IN PARTICOLARE: TRACCIATI STRADALI, FERROVIE, FILOVIE, IMPIANTI A FUNE ED AVIOSUPERFICI E MODIFICHE DI tracciati esistenti;

B) OPERE FLUVIALI, COMPRESSE LE OPERE CHE COMPORTINO MODIFICAZIONE AL REGIME DELLE ACQUE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE popolazioni;

C) OPERE TECNOLOGICHE: ELETTRODOTTI CON ESCLUSIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALL'ELETTRIFICAZIONE RURALE, GASDOTTI CON ESCLUSIONE DELLE reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

D) OPERE DI TRASFORMAZIONE E BONIFICA AGRARIA;

E) PIANI ECONOMICO-FORESTALI E L'APERTURA DI NUOVE PISTE FORESTALI;

F) APERTURA DI DISCARICHE, PER RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI;

G) REALIZZAZIONE DI BACINI IDRICI E CENTRALINE IDROELETTRICHE;

H) IMPIANTI PER ALLEVAMENTI INTENSIVI ED IMPIANTI DI STOCCAGGIO AGRICOLO, COSI' COME DEFINITI DALLA NORMATIVA VIGENTE NAZIONALE E comunitaria;

I) LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER QUELLI ESISTENTI, ALL'INTERNO DELLE ZONE territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, DI CUI AL COMMA 1, CHE SIANO IN CORSO D'OPERA ALLA DATA DI ENTRATA IN vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PROVVEDERA' AD ORDINARE, IN VIA

cautelativa, la sospensione dei lavori.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE SONO RITENUTE VALIDE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ORDINANZA ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

ART. 9.

MODALITA' DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

1. L'EVENTUALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, PER QUANTO DISPOSTO DAI PRECEDENTI ARTICOLI 6, 7 E 8, e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

GLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLE ISTANZE PRODOTTE DOVRANNO ESSERE CORREDATI DA TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, I NULLA OSTA, I PARERI, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE TRASMESSA AL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, VIA VOLTURNO, 58 - 00185 Roma.

2. L'AUTORIZZAZIONE E' RILASCIATA, PER LE OPERE CHE INTERESSANO ESCLUSIVAMENTE LE AREE RICADENTI NELLE ZONE 2, ENTRO SESSANTA GIORNI dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTI GLI ATTI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2, DEL PRESENTE DECRETO, DEBONO ESSERE TRASMESSE al Ministero dell'ambiente prima della definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento. Tali autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine puo' essere rinviato una sola volta di ulteriori sessanta giorni per necessita' istruttorie. Decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

ART. 10.

SORVEGLIANZA

LA SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1 E' AFFIDATA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI ED alle altre forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

ART. 11.

NORME TRANSITORIE E FINALI

E' ABROGATO IL DECRETO MINISTERIALE 4 DICEMBRE 1992 RIGUARDANTE LA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992.

ART. 12.

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ENTRA IN VIGORE DALLA DATA DI pubblicazione.

ROMA, 4 NOVEMBRE 1993


IL MINISTRO: SPINI

----> Vedere ALLEGATO da Pag. 51 a Pag. 67 del S.O. <----

ALLEGATO A

CARTOGRAFIA

CO



FOGLIO N° 583 SAN CASCIANO BARCHINO
SERIE N° 7171, EDIZIONE 1/1988

PROIEZIONE CONFORME UNIVERSALE TRANSVERSA
DI MERCATORE (U.T.M.)

COORDINATE UTM: X = 150000, Y = 4200000
 COORDINATE GEOGRAFICHE: LONGITUDINE = 15° 00' 00" E, LATITUDINE = 42° 00' 00" N


QUADRETTATURA CILINDRICA GAUSS BOGOTA

IN METRI AL QUADRATO

AREA DI CUI È COSTITUITO IL QUADRATO: 100000000 m²


AREA DI CUI È COSTITUITO IL QUADRATO: 100000000 m²

CLASSE	AREA (m ²)	PERCENTUALE (%)
0	100000000	100,00
1	100000000	100,00
2	100000000	100,00
3	100000000	100,00
4	100000000	100,00
5	100000000	100,00
6	100000000	100,00
7	100000000	100,00
8	100000000	100,00
9	100000000	100,00



ABBREVIAZIONI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0



PIRETI DI COMPILAZIONE

Cartografia 1/50000, Edizione 1/1988, Serie N° 7171, Foglio N° 583

Autore: Istituto Geografico Militare


Disegnato: Istituto Geografico Militare

Stampato: Istituto Geografico Militare

Altezza	1/50000	1/50000	1/50000	1/50000	1/50000	1/50000	1/50000	1/50000	1/50000
...

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50.000
Foglio N° 349 SAN SEVERO

SAN SEVERO



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - EDIZIONE 1983
 Carta attuale della Serie I (Legge N° 68 del 27.2.1968)
 Nota: i dati di popolazione e di coltivazione sono approssimativi.

In questa edizione, con le due carte con la scala 1:50.000 sono in vigore le 1.142 carte 1:250.000 in vigore dal 1° gennaio 1982.

Scale 1:50.000 (1cm=500m)

<p>Forme e linee politiche</p> <p>Frontiere di Stato</p> <p>Frontiere di Regione</p> <p>Frontiere di Comune</p> <p>Frontiere di Municipio</p> <p>Frontiere di Provincia</p> <p>Frontiere di Circondario</p> <p>Frontiere di Distretto</p> <p>Frontiere di Tribunale</p> <p>Frontiere di Università</p> <p>Frontiere di Università di Stato</p> <p>Frontiere di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p>	<p>Forme e linee politiche</p> <p>Frontiere di Stato</p> <p>Frontiere di Regione</p> <p>Frontiere di Comune</p> <p>Frontiere di Municipio</p> <p>Frontiere di Provincia</p> <p>Frontiere di Circondario</p> <p>Frontiere di Distretto</p> <p>Frontiere di Tribunale</p> <p>Frontiere di Università</p> <p>Frontiere di Università di Stato</p> <p>Frontiere di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p>	<p>Forme e linee politiche</p> <p>Frontiere di Stato</p> <p>Frontiere di Regione</p> <p>Frontiere di Comune</p> <p>Frontiere di Municipio</p> <p>Frontiere di Provincia</p> <p>Frontiere di Circondario</p> <p>Frontiere di Distretto</p> <p>Frontiere di Tribunale</p> <p>Frontiere di Università</p> <p>Frontiere di Università di Stato</p> <p>Frontiere di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p>	<p>Forme e linee politiche</p> <p>Frontiere di Stato</p> <p>Frontiere di Regione</p> <p>Frontiere di Comune</p> <p>Frontiere di Municipio</p> <p>Frontiere di Provincia</p> <p>Frontiere di Circondario</p> <p>Frontiere di Distretto</p> <p>Frontiere di Tribunale</p> <p>Frontiere di Università</p> <p>Frontiere di Università di Stato</p> <p>Frontiere di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p>	<p>Forme e linee politiche</p> <p>Frontiere di Stato</p> <p>Frontiere di Regione</p> <p>Frontiere di Comune</p> <p>Frontiere di Municipio</p> <p>Frontiere di Provincia</p> <p>Frontiere di Circondario</p> <p>Frontiere di Distretto</p> <p>Frontiere di Tribunale</p> <p>Frontiere di Università</p> <p>Frontiere di Università di Stato</p> <p>Frontiere di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p>	<p>Forme e linee politiche</p> <p>Frontiere di Stato</p> <p>Frontiere di Regione</p> <p>Frontiere di Comune</p> <p>Frontiere di Municipio</p> <p>Frontiere di Provincia</p> <p>Frontiere di Circondario</p> <p>Frontiere di Distretto</p> <p>Frontiere di Tribunale</p> <p>Frontiere di Università</p> <p>Frontiere di Università di Stato</p> <p>Frontiere di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p> <p>Frontiere di Università di Stato e Chiesa e di Università di Stato e Chiesa e di Università di Chiesa</p>
---	---	---	---	---	---



FOGLIO N° 397 MANFREDONIA
SERIE NAUT. GAZZETTA 1/4 1948

PROIEZIONE CONFORME LIPPERTIALE TRASPARENZA
SEMI-CONFORME (U. T. P.)

LE COORDINATE GEOGRAFICHE SONO RIFERITE ALL'ELLIPSOIDE E TRANSDRIZZATE CON UN DISTORSIONE MASSIMA TRASVERSA DI 0,001% (1/100.000) NEL SENSO DELLA CONFORMITÀ. LE COORDINATE UTM SONO RIFERITE ALL'ELLIPSOIDE E TRANSDRIZZATE CON UN DISTORSIONE MASSIMA TRASVERSA DI 0,001% (1/100.000) NEL SENSO DELLA CONFORMITÀ.

QUADRETTARIA CILINDRICA GAUSS BOGGA

NO. TRONCONE 10 QUADRETTA 10


1. Area di lavoro della quadrettatura (lat. long. in gradi) - 10.000.000

2. Area di lavoro della quadrettatura (lat. long. in gradi) - 10.000.000

3. Area di lavoro della quadrettatura (lat. long. in gradi) - 10.000.000

4. Area di lavoro della quadrettatura (lat. long. in gradi) - 10.000.000

COORDINATE	UTM	GAUSS BOGGA
44° 00' N	18° 00' E	44° 00' N
44° 00' N	18° 00' E	44° 00' N
44° 00' N	18° 00' E	44° 00' N
44° 00' N	18° 00' E	44° 00' N
44° 00' N	18° 00' E	44° 00' N



QUADRI D'UNIONE

Cartografia 1:50000

FOGLIO	COORDINATE
396	17° 30' N - 13° 30' E
397	18° 00' N - 13° 30' E
398	18° 30' N - 13° 30' E
399	19° 00' N - 13° 30' E
400	19° 30' N - 13° 30' E
401	20° 00' N - 13° 30' E
402	20° 30' N - 13° 30' E
403	21° 00' N - 13° 30' E
404	21° 30' N - 13° 30' E
405	22° 00' N - 13° 30' E
406	22° 30' N - 13° 30' E
407	23° 00' N - 13° 30' E
408	23° 30' N - 13° 30' E
409	24° 00' N - 13° 30' E
410	24° 30' N - 13° 30' E
411	25° 00' N - 13° 30' E
412	25° 30' N - 13° 30' E
413	26° 00' N - 13° 30' E
414	26° 30' N - 13° 30' E
415	27° 00' N - 13° 30' E
416	27° 30' N - 13° 30' E
417	28° 00' N - 13° 30' E
418	28° 30' N - 13° 30' E
419	29° 00' N - 13° 30' E
420	29° 30' N - 13° 30' E
421	30° 00' N - 13° 30' E
422	30° 30' N - 13° 30' E
423	31° 00' N - 13° 30' E
424	31° 30' N - 13° 30' E
425	32° 00' N - 13° 30' E
426	32° 30' N - 13° 30' E
427	33° 00' N - 13° 30' E
428	33° 30' N - 13° 30' E
429	34° 00' N - 13° 30' E
430	34° 30' N - 13° 30' E
431	35° 00' N - 13° 30' E
432	35° 30' N - 13° 30' E
433	36° 00' N - 13° 30' E
434	36° 30' N - 13° 30' E
435	37° 00' N - 13° 30' E
436	37° 30' N - 13° 30' E
437	38° 00' N - 13° 30' E
438	38° 30' N - 13° 30' E
439	39° 00' N - 13° 30' E
440	39° 30' N - 13° 30' E
441	40° 00' N - 13° 30' E
442	40° 30' N - 13° 30' E
443	41° 00' N - 13° 30' E
444	41° 30' N - 13° 30' E
445	42° 00' N - 13° 30' E
446	42° 30' N - 13° 30' E
447	43° 00' N - 13° 30' E
448	43° 30' N - 13° 30' E
449	44° 00' N - 13° 30' E
450	44° 30' N - 13° 30' E
451	45° 00' N - 13° 30' E
452	45° 30' N - 13° 30' E
453	46° 00' N - 13° 30' E
454	46° 30' N - 13° 30' E
455	47° 00' N - 13° 30' E
456	47° 30' N - 13° 30' E
457	48° 00' N - 13° 30' E
458	48° 30' N - 13° 30' E
459	49° 00' N - 13° 30' E
460	49° 30' N - 13° 30' E
461	50° 00' N - 13° 30' E
462	50° 30' N - 13° 30' E
463	51° 00' N - 13° 30' E
464	51° 30' N - 13° 30' E
465	52° 00' N - 13° 30' E
466	52° 30' N - 13° 30' E
467	53° 00' N - 13° 30' E
468	53° 30' N - 13° 30' E
469	54° 00' N - 13° 30' E
470	54° 30' N - 13° 30' E
471	55° 00' N - 13° 30' E
472	55° 30' N - 13° 30' E
473	56° 00' N - 13° 30' E
474	56° 30' N - 13° 30' E
475	57° 00' N - 13° 30' E
476	57° 30' N - 13° 30' E
477	58° 00' N - 13° 30' E
478	58° 30' N - 13° 30' E
479	59° 00' N - 13° 30' E
480	59° 30' N - 13° 30' E
481	60° 00' N - 13° 30' E
482	60° 30' N - 13° 30' E
483	61° 00' N - 13° 30' E
484	61° 30' N - 13° 30' E
485	62° 00' N - 13° 30' E
486	62° 30' N - 13° 30' E
487	63° 00' N - 13° 30' E
488	63° 30' N - 13° 30' E
489	64° 00' N - 13° 30' E
490	64° 30' N - 13° 30' E
491	65° 00' N - 13° 30' E
492	65° 30' N - 13° 30' E
493	66° 00' N - 13° 30' E
494	66° 30' N - 13° 30' E
495	67° 00' N - 13° 30' E
496	67° 30' N - 13° 30' E
497	68° 00' N - 13° 30' E
498	68° 30' N - 13° 30' E
499	69° 00' N - 13° 30' E
500	69° 30' N - 13° 30' E

FOGLIO N° 397 MANFREDONIA


Basi cartografiche adottate per i lavori di cartografia: UTM, Gauss-Bogota, Lipertiale, Trasparenza.

Simboli e segni grafici:

Simbolo	Descrizione
[Linea continua]	Strada asfaltata
[Linea tratteggiata]	Strada sterrata
[Linea a zigzag]	Strada di campagna
[Linea a V]	Strada di campagna
[Linea a U]	Strada di campagna
[Linea a W]	Strada di campagna
[Linea a Z]	Strada di campagna
[Linea a Y]	Strada di campagna
[Linea a X]	Strada di campagna
[Linea a V]	Strada di campagna
[Linea a U]	Strada di campagna
[Linea a T]	Strada di campagna
[Linea a S]	Strada di campagna
[Linea a R]	Strada di campagna
[Linea a Q]	Strada di campagna
[Linea a P]	Strada di campagna
[Linea a O]	Strada di campagna
[Linea a N]	Strada di campagna
[Linea a M]	Strada di campagna
[Linea a L]	Strada di campagna
[Linea a K]	Strada di campagna
[Linea a J]	Strada di campagna
[Linea a I]	Strada di campagna
[Linea a H]	Strada di campagna
[Linea a G]	Strada di campagna
[Linea a F]	Strada di campagna
[Linea a E]	Strada di campagna
[Linea a D]	Strada di campagna
[Linea a C]	Strada di campagna
[Linea a B]	Strada di campagna
[Linea a A]	Strada di campagna

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
FOGLIO N° 390 MATTINATA

MATTINATA



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - (EDIZIONE: 1978)
 Carta ufficiale dello Stato (Legge n° 34 del 27.7.1962)
 Tutti i diritti di riproduzione e di traduzione sono riservati.


in questa edizione i confini delle circoscrizioni amministrative
 sono indicati secondo la situazione 1° Gennaio 1978

Scala 1:50 000 (1 cm = 500 m)

<p>Forme e dati per linee</p> <p>Forme ad anello</p> <p>Altezza massima</p> <p>Forme e caratteristiche costiere</p> <p>Passo a livello</p> <p>Autostada, ferro, spiaggia</p> <p>Soleno, canale, canale</p> <p>Linee amministrative</p>	<p>Forme e dati per linee</p> <p>Forme ad anello</p> <p>Altezza massima</p> <p>Forme e caratteristiche costiere</p> <p>Passo a livello</p> <p>Autostada, ferro, spiaggia</p> <p>Soleno, canale, canale</p> <p>Linee amministrative</p>	<p>Forme e dati per linee</p> <p>Forme ad anello</p> <p>Altezza massima</p> <p>Forme e caratteristiche costiere</p> <p>Passo a livello</p> <p>Autostada, ferro, spiaggia</p> <p>Soleno, canale, canale</p> <p>Linee amministrative</p>	<p>Forme e dati per linee</p> <p>Forme ad anello</p> <p>Altezza massima</p> <p>Forme e caratteristiche costiere</p> <p>Passo a livello</p> <p>Autostada, ferro, spiaggia</p> <p>Soleno, canale, canale</p> <p>Linee amministrative</p>	<p>Forme e dati per linee</p> <p>Forme ad anello</p> <p>Altezza massima</p> <p>Forme e caratteristiche costiere</p> <p>Passo a livello</p> <p>Autostada, ferro, spiaggia</p> <p>Soleno, canale, canale</p> <p>Linee amministrative</p>	<p>Forme e dati per linee</p> <p>Forme ad anello</p> <p>Altezza massima</p> <p>Forme e caratteristiche costiere</p> <p>Passo a livello</p> <p>Autostada, ferro, spiaggia</p> <p>Soleno, canale, canale</p> <p>Linee amministrative</p>	<p>Forme e dati per linee</p> <p>Forme ad anello</p> <p>Altezza massima</p> <p>Forme e caratteristiche costiere</p> <p>Passo a livello</p> <p>Autostada, ferro, spiaggia</p> <p>Soleno, canale, canale</p> <p>Linee amministrative</p>	<p>Forme e dati per linee</p> <p>Forme ad anello</p> <p>Altezza massima</p> <p>Forme e caratteristiche costiere</p> <p>Passo a livello</p> <p>Autostada, ferro, spiaggia</p> <p>Soleno, canale, canale</p> <p>Linee amministrative</p>
---	---	---	---	---	---	---	---

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
FOGLIO N° 429-ZAPPONETA

ZAPPONETA



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - EDIZIONE 1988
 Carta ufficiale dello Stato (legge n° 58 del 23/2/1962)
 Tutti i diritti di riproduzione e di elaborazione riservati.

In questa edizione, confini ed circoscrizioni amministrative
 sono riportati secondo la situazione 1° Gennaio 1981

Scala 1:50 000 (1 cm = 500 m)

Ferrovie a due e più binari		Canali	
Ferrovie ad un binario		Canali a valle	
Attrezzamenti, ponti		Canali a monte	
Ferrovie a scartamento ridotto		Canali di irrigazione	
Tronconi di binari		Canali di drenaggio	
Binari, tronconi, tronconi		Canali di scolo	
Strade, ponti, tronconi		Canali di scolo	
Linee amministrative		Canali di scolo	

Autostrade, con e senza guard-rail		Strade a due e più corsie (17m ed oltre)	
Strade a due e più corsie (7m ed oltre)		Strade a una corsia (10 e 15m)	
Strade a una corsia (10 e 15m)		Strade a una corsia (5 e 7m)	
Strade a una corsia (5 e 7m)		Strade a una corsia (3 e 5m)	
Strade a una corsia (3 e 5m)		Strade a una corsia (2 e 3m)	
Strade a una corsia (2 e 3m)		Strade a una corsia (1 e 2m)	
Strade a una corsia (1 e 2m)		Strade a una corsia (0,5 e 1m)	
Strade a una corsia (0,5 e 1m)		Strade a una corsia (0,2 e 0,5m)	
Strade a una corsia (0,2 e 0,5m)		Strade a una corsia (0,1 e 0,2m)	
Strade a una corsia (0,1 e 0,2m)		Strade a una corsia (0,05 e 0,1m)	
Strade a una corsia (0,05 e 0,1m)		Strade a una corsia (0,02 e 0,05m)	
Strade a una corsia (0,02 e 0,05m)		Strade a una corsia (0,01 e 0,02m)	
Strade a una corsia (0,01 e 0,02m)		Strade a una corsia (0,005 e 0,01m)	
Strade a una corsia (0,005 e 0,01m)		Strade a una corsia (0,002 e 0,005m)	
Strade a una corsia (0,002 e 0,005m)		Strade a una corsia (0,001 e 0,002m)	
Strade a una corsia (0,001 e 0,002m)		Strade a una corsia (0,0005 e 0,001m)	
Strade a una corsia (0,0005 e 0,001m)		Strade a una corsia (0,0002 e 0,0005m)	
Strade a una corsia (0,0002 e 0,0005m)		Strade a una corsia (0,0001 e 0,0002m)	
Strade a una corsia (0,0001 e 0,0002m)		Strade a una corsia (0,00005 e 0,0001m)	
Strade a una corsia (0,00005 e 0,0001m)		Strade a una corsia (0,00002 e 0,00005m)	
Strade a una corsia (0,00002 e 0,00005m)		Strade a una corsia (0,00001 e 0,00002m)	
Strade a una corsia (0,00001 e 0,00002m)		Strade a una corsia (0,000005 e 0,00001m)	
Strade a una corsia (0,000005 e 0,00001m)		Strade a una corsia (0,000002 e 0,000005m)	
Strade a una corsia (0,000002 e 0,000005m)		Strade a una corsia (0,000001 e 0,000002m)	
Strade a una corsia (0,000001 e 0,000002m)		Strade a una corsia (0,0000005 e 0,000001m)	
Strade a una corsia (0,0000005 e 0,000001m)		Strade a una corsia (0,0000002 e 0,0000005m)	
Strade a una corsia (0,0000002 e 0,0000005m)		Strade a una corsia (0,0000001 e 0,0000002m)	
Strade a una corsia (0,0000001 e 0,0000002m)		Strade a una corsia (0,00000005 e 0,0000001m)	
Strade a una corsia (0,00000005 e 0,0000001m)		Strade a una corsia (0,00000002 e 0,00000005m)	
Strade a una corsia (0,00000002 e 0,00000005m)		Strade a una corsia (0,00000001 e 0,00000002m)	
Strade a una corsia (0,00000001 e 0,00000002m)		Strade a una corsia (0,000000005 e 0,00000001m)	
Strade a una corsia (0,000000005 e 0,00000001m)		Strade a una corsia (0,000000002 e 0,000000005m)	
Strade a una corsia (0,000000002 e 0,000000005m)		Strade a una corsia (0,000000001 e 0,000000002m)	
Strade a una corsia (0,000000001 e 0,000000002m)		Strade a una corsia (0,0000000005 e 0,000000001m)	
Strade a una corsia (0,0000000005 e 0,000000001m)		Strade a una corsia (0,0000000002 e 0,0000000005m)	
Strade a una corsia (0,0000000002 e 0,0000000005m)		Strade a una corsia (0,0000000001 e 0,0000000002m)	
Strade a una corsia (0,0000000001 e 0,0000000002m)		Strade a una corsia (0,00000000005 e 0,0000000001m)	
Strade a una corsia (0,00000000005 e 0,0000000001m)		Strade a una corsia (0,00000000002 e 0,00000000005m)	
Strade a una corsia (0,00000000002 e 0,00000000005m)		Strade a una corsia (0,00000000001 e 0,00000000002m)	
Strade a una corsia (0,00000000001 e 0,00000000002m)		Strade a una corsia (0,000000000005 e 0,00000000001m)	
Strade a una corsia (0,000000000005 e 0,00000000001m)		Strade a una corsia (0,000000000002 e 0,000000000005m)	
Strade a una corsia (0,000000000002 e 0,000000000005m)		Strade a una corsia (0,000000000001 e 0,000000000002m)	
Strade a una corsia (0,000000000001 e 0,000000000002m)		Strade a una corsia (0,0000000000005 e 0,000000000001m)	
Strade a una corsia (0,0000000000005 e 0,000000000001m)		Strade a una corsia (0,0000000000002 e 0,0000000000005m)	
Strade a una corsia (0,0000000000002 e 0,0000000000005m)		Strade a una corsia (0,0000000000001 e 0,0000000000002m)	
Strade a una corsia (0,0000000000001 e 0,0000000000002m)		Strade a una corsia (0,00000000000005 e 0,0000000000001m)	
Strade a una corsia (0,00000000000005 e 0,0000000000001m)		Strade a una corsia (0,00000000000002 e 0,00000000000005m)	
Strade a una corsia (0,00000000000002 e 0,00000000000005m)		Strade a una corsia (0,00000000000001 e 0,00000000000002m)	
Strade a una corsia (0,00000000000001 e 0,00000000000002m)		Strade a una corsia (0,000000000000005 e 0,00000000000001m)	
Strade a una corsia (0,000000000000005 e 0,00000000000001m)		Strade a una corsia (0,000000000000002 e 0,000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,000000000000002 e 0,000000000000005m)		Strade a una corsia (0,000000000000001 e 0,000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,000000000000001 e 0,000000000000002m)		Strade a una corsia (0,0000000000000005 e 0,000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000005 e 0,000000000000001m)		Strade a una corsia (0,0000000000000002 e 0,0000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000002 e 0,0000000000000005m)		Strade a una corsia (0,0000000000000001 e 0,0000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000001 e 0,0000000000000002m)		Strade a una corsia (0,00000000000000005 e 0,0000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000005 e 0,0000000000000001m)		Strade a una corsia (0,00000000000000002 e 0,00000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000002 e 0,00000000000000005m)		Strade a una corsia (0,00000000000000001 e 0,00000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000001 e 0,00000000000000002m)		Strade a una corsia (0,000000000000000005 e 0,00000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000005 e 0,00000000000000001m)		Strade a una corsia (0,000000000000000002 e 0,000000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000002 e 0,000000000000000005m)		Strade a una corsia (0,000000000000000001 e 0,000000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000001 e 0,000000000000000002m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000005 e 0,000000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000005 e 0,000000000000000001m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000002 e 0,0000000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000002 e 0,0000000000000000005m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000001 e 0,0000000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000001 e 0,0000000000000000002m)		Strade a una corsia (0,00000000000000000005 e 0,0000000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000000005 e 0,0000000000000000001m)		Strade a una corsia (0,00000000000000000002 e 0,00000000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000000002 e 0,00000000000000000005m)		Strade a una corsia (0,00000000000000000001 e 0,00000000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000000001 e 0,00000000000000000002m)		Strade a una corsia (0,000000000000000000005 e 0,00000000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000000005 e 0,00000000000000000001m)		Strade a una corsia (0,000000000000000000002 e 0,000000000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000000002 e 0,000000000000000000005m)		Strade a una corsia (0,000000000000000000001 e 0,000000000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000000001 e 0,000000000000000000002m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000000005 e 0,000000000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000000005 e 0,000000000000000000001m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000000002 e 0,0000000000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000000002 e 0,0000000000000000000005m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000000001 e 0,0000000000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000000001 e 0,0000000000000000000002m)		Strade a una corsia (0,00000000000000000000005 e 0,0000000000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000000000005 e 0,0000000000000000000001m)		Strade a una corsia (0,00000000000000000000002 e 0,00000000000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000000000002 e 0,00000000000000000000005m)		Strade a una corsia (0,00000000000000000000001 e 0,00000000000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000000000001 e 0,00000000000000000000002m)		Strade a una corsia (0,000000000000000000000005 e 0,00000000000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000000000005 e 0,00000000000000000000001m)		Strade a una corsia (0,000000000000000000000002 e 0,000000000000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000000000002 e 0,000000000000000000000005m)		Strade a una corsia (0,000000000000000000000001 e 0,000000000000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,000000000000000000000001 e 0,000000000000000000000002m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000000000005 e 0,000000000000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000000000005 e 0,000000000000000000000001m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000000000002 e 0,0000000000000000000000005m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000000000002 e 0,0000000000000000000000005m)		Strade a una corsia (0,0000000000000000000000001 e 0,0000000000000000000000002m)	
Strade a una corsia (0,0000000000000000000000001 e 0,0000000000000000000000002m)		Strade a una corsia (0,00000000000000000000000005 e 0,0000000000000000000000001m)	
Strade a una corsia (0,00000000000000000000000005 e 0,00			

